III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2996

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TOGNONI, CAPRARA, ADAMOLI, BUSETTO, FALETRA, LAMA, LAJOLO, MAGNO, MAZZONI, NAPOLITANO GIORGIO, NATOLI, SULOTTO, VIVIANI LUCIANA, NANNUZZI, MAGLIETTA, SCARPA, VENEGONI, PEZZINO, CONTE, CINCIARI RODANO MARIA LISA, FRANCO FAFFAELE, BARDINI

Presentata il 4 maggio 1961

Adeguamento dei trattamenti minimi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia e superstiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge intendiamo sottoporre all'attenzione del Parlamento la necessità di elevare i trattamenti minimi di pensione corrisposti dall'I. N. P. S. Tale provvedimento, a nostro parere, si impone per andare incontro a categorie lavoratrici tra le più povere del nostro Paese. Gli attuali minimi di pensione sono infatti del tutto insufficienti a fronteggiare l'esigenze minime della vita e milioni di lavoratori, dopo avere speso una esistenza in attività produttive si trovano oggi nella necessità di ricorrere ad aiuti di altri (e sempre ciò non è possibile) per potersi procacciare il necessario per vivere

La presente proposta di legge propone pertanto di elevare a lire 15.000 mensili i minimi di pensione onde portare un po' di sollievo alla benemerita categoria dei pensionati. Tale misura comporterà un onere annuo di circa 200 miliardi che potrà essere reperito mantenendo il contributo straordinario del 2,40 per cento previsto dall'articolo 13 della legge n. 55 del 1958. D'altra parte il Fondo adeguamento delle pensioni dell'I. N. P. S. a cui si propone di attingere in attuazione della presente proposta di legge è creditore dello Stato di oltre 200 miliardi e potrebbe disporre di notevoli somme ove lo Stato, in applicazione dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, versasse a tale fondo le somme dovute.

Ci auguriamo che i colleghi tenendo presente i motivi di giustizia e di umanità che ci hanno spinto a presentarla vogliano prendere in considerazione, discutere e approvare sollecitamente la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con effetto dal 1º luglio 1961 la misura dei trattamenti minimi di pensione dell'assicurazione obbligatoria di invalidità e vec-

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

chiaia dell'Istituto nazionale di previdenza sociale è fissato nella misura unica di lire 15.000 mensili.

ART. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a carico del Fondo adeguamento pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il contributo straordinario al Fondo suddetto, stabilito nella misura complessiva del 2,40 per cento sulla retribuzione lorda imponibile dal 4º comma dell'articolo 13 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sarà corrisposto dai datori di lavoro per l'1,60 per cento e dai lavoratori per lo 0,80 per cento, anche per i periodi successivi alla scadenza del biennio stabilito nello stesso articolo.